



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

AREA 12 SETTORE 02 SERVIZIO =

Il sottoscritto Filippo DIASCO nella qualità di Dirigente del Settore “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi” per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

- BALDASSARRE Vincenzo – nato a Napoli il 15/02/1960 ed ivi residente alla Via Emilio Scaglione,20 (Parco Anna) – NAPOLI - (NA) C.F.: BLD VCN 60B15 F839E ;
- ARABA FENICE Spa – con sede in Altavilla Silentina (SA), alla Via Falagato

Oggetto della spesa :

- Liquidazione spettante alla Società ARABA FENICE Spa per restituzione della somma anticipata alla Dott.ssa Calcaterra Simonetta, come disposto dall’Ordinanza n.257/10 del T.A.R. Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) e come da sentenza del T.A.R. Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n°01861/11 depositata il 19/11/2011, che pone a carico dell’Amministrazione regionale i compensi sia del Commissario ad acta Dott.ssa Calcaterra Simonetta , sia del sostituto Dr. Baldassarre Vincenzo così divise:

- **Dr. BALDASSARRE Vincenzo** € 1.500,00= ;
- **ARABA FENICE Spa** € 500,00=;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :

- Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno - Sezione Prima. N.1861/11;



Giunta Regionale della Campania

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

- L'articolo 5 della Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007, recante "Incentivi alle Imprese per l'Attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale", ha istituito il regime di aiuto denominato "Incentivi per l'Innovazione e lo Sviluppo";
- Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 30/10/2007, ha approvato il "Regolamento di Attuazione degli Incentivi per l'Innovazione e lo Sviluppo", mentre, con Deliberazione n. 417 del 07/03/2008, la Giunta Regionale ha provveduto, in ottemperanza al disposto dell'articolo 1 comma 3 del Regolamento, ad approvare il Disciplinare inerente il regime in parola, dando mandato al Dirigente del Settore "Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi" di provvedere all'adozione degli atti necessari all'attivazione, tra l'altro, del medesimo strumento agevolativo;
- Con D.D n. 198 del 15/04/2008, in ottemperanza a quanto previsto dalla succitata D.G.R. 417/2008, il citato Dirigente del Settore "Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi" ha quindi provveduto, da un lato, all'emanazione di un apposito "Avviso", volto a stabilire le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, nonché la data di avvio della procedura, dall'altro, all'approvazione della modulistica;
- In particolare, l'avviso de quo prescriveva che la presentazione della domanda di ammissione ai contributi dovesse avvenire esclusivamente in via telematica, da parte di banche o società di leasing, pena l'invalidità delle eventuali richieste inoltrate con modalità difformi. Il tutto mediante l'accesso al SID, piattaforma informatica utilizzata ai fini della gestione degli incentivi.
- In pratica, ai fini di una corretta presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni in parola, gli istituti di credito di cui sopra, avrebbero dovuto accedere alla piattaforma SID, accreditarsi, compilare il modulo on line, firmarlo digitalmente ed inviarlo dalla medesima piattaforma. Al momento dell'invio, il sistema rilasciava, in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande, un numero di protocollo, valido ai fini della successiva valutazione (trattasi di una procedura a sportello, relativamente alla quale, tenuto conto delle risorse disponibili, il numero di protocollo indica l'ordine in base al quale va effettuata la valutazione delle iniziative e la conseguenziale concessione delle agevolazioni).
- In data 27/06/2008, si è aperto lo sportello telematico per la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni, tra le quali non risultava esservi quella della Ditta Araba Fenice Spa, domanda che, pur se compilata sul SID dalla Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentino e Calabritto, risultava essere stata erroneamente inviata mediante posta elettronica certificata, modalità di invio assolutamente non ammessa ai fini della procedura de qua, non consentendo al sistema ne' l'acquisizione della stessa ne', di conseguenza, l'attribuzione del relativo numero di protocollo. In considerazione di quanto sopra la domanda di agevolazioni relativa alla citata società risultava, sostanzialmente, come non presentata.
- Con note dell'11/02/2009 prot. 0120568, dell'11/03/2009 prot. 0211161 e del 27/04/2009 prot. 0358300, il Settore "Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi" ha quindi comunicato agli interessati le motivazioni tecniche che erano alla base della inammissibilità della domanda de qua.



Giunta Regionale della Campania

- Avverso il provvedimento adottato dall'Amministrazione Regionale l'Araba Fenice Spa ha proposto ricorso innanzi al TAR Campania che, con ordinanza n. 577/09, accoglieva la domanda incidentale di sospensione formulata dalla citata Società.
- In esecuzione di detto provvedimento cautelare l'Amministrazione Regionale procedeva, per il tramite del soggetto incaricato della gestione del regime di aiuto in parola (Medio Credito Centrale Spa), all'istruttoria/valutazione della domanda della Araba Fenice Spa, rilevando la sussistenza di motivi determinanti la inammissibilità della stessa, tra i quali l'assenza di tutta la documentazione a corredo prevista dal Disciplinare e dall'Avviso inerenti il regime di aiuto in esame.
- Conseguentemente il Settore Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi dava corso alla procedura volta a dichiarare l'inammissibilità della domanda presentata dalla Araba Fenice Spa, concludendo la stessa procedura con l'emissione del Decreto Dirigenziale n. 184/AGC 12 del 23/03/2010.
- Anche tale ultimo atto veniva impugnato dinanzi al TAR Campania che, con ordinanza n. 590/10 del 18/06/2010, ha accolto la domanda incidentale di sospensione formulata dalla citata Società.
- Il richiamato Settore Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi, tuttavia, non ha potuto dare esecuzione a quest'ultima ordinanza, in quanto, come comunicato all'Avvocatura regionale con nota del 13/12/2010 n. 0993295, la domanda a suo tempo presentata a mezzo PEC dalla Araba Fenice Spa, risultando priva della documentazione richiesta dal bando, non risultava istruibile.
- Con Ordinanza n. 257/10 del 17/12/2010 il TAR Campania, a seguito di istanza proposta dalla Araba Fenice Spa, ordinava alla Regione Campania di dare esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di quella ordinanza, all'ordinanza stessa ed a quelle precedenti, preavvertendo che, in mancanza, il Prefetto di Napoli, o suo delegato, sarebbe stato nominato Commissario ad Acta per porre in essere ogni necessaria attività sostitutiva, previa verifica dell'effettiva allegazione alla domanda della documentazione richiesta dal Bando.
- Con Decreto del Prefetto di Napoli n. 1908 Gab/Pers/Pref del 23/02/2011 veniva nominata Commissario "ad acta" per l'esecuzione delle citate ordinanze la Dott.ssa Simonetta Calcaterra, in sostituzione della quale è stato quindi nominato, con Decreto n. 2006/Gab/Pers/Pref del 20/04/2011, il Dr. Vincenzo Baldassarre.
- Che a seguito dell'attività poste in essere, in tempi disgiunti, dai citati funzionari Prefettizi, è emerso che i dati forniti dalla Società Araba Fenice Spa, per il tramite della Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto, erano effettivamente rinvenibili sul server regionale, anche se per accedere agli stessi dati è necessario utilizzare una modalità di accesso bypassante le credenziali di autenticazione dei dati medesimi, ivi comprese le credenziali dell'amministratore del Sistema, di norma utilizzate, ai fini della visualizzazione dei dati registrati sul server, dai soggetti regionali preposti all'utilizzo del Sistema medesimo.
- Il TAR Campania, in considerazione soprattutto di tale circostanza, ritenendo che l'Amministrazione Regionale abbia avuto ed ha tuttora la possibilità di accedere alla domanda



Giunta Regionale della Campania

presentata dalla Araba Fenice Spa ed ai relativi allegati, pur dovendo ricorrere ad una procedura di accesso diversa da quella ordinariamente utilizzata dai funzionari regionale, con Ordinanza n. 1861/11 resa nella camera di consiglio del giorno 20/10/2011, ha ritenuto, anche per le altre motivazioni riportate nella medesima ordinanza, accoglibile il ricorso proposto dalla Società Araba Fenice Spa, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione regionale dovrà adottare a seguito dell'esame di merito della domanda presentata dalla stessa Società, ponendo a carico della medesima Amministrazione Regionale il compenso spettante ai Commissari ad acta per l'attività svolta, compenso che è stato liquidato in Euro 1.500,00 per il Dr. Vincenzo Baldassarre ed in Euro 500,00 per la Dott.ssa Simonetta Calcaterra, cui tale importo già risulta essere stato già corrisposto dalla Società Araba Fenice Spa, come risulta dal verbale di insediamento del 31/03/2011, per cui tale importo è da corrispondere alla stessa Araba Fenice Spa.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Ordinanza n.257/10 del T.A.R. Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima);
- Sentenza n°01861/11 del T.A.R. Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) depositata il 19/11/2011=;

Epoca della prestazione 2011

• Dr. BALDASSARRE Vincenzo	€ 1.500,00 -
Irap 8,50%	<u>127,50</u>
Totale lordo	€ 1.627,50
Rit. Acconto 38%	570,00
Totale netto	<u>€ 930,00</u>

• ARABA FENICE Spa	€ 500,00=;
Totale debito	<u>€ 2.127,50</u>

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) che l'obbligo di pagamento, derivante da pronuncia di condanna, è da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art.47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, perché trattasi di debito certo, liquido ed esigibile non previsto dal bilancio;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del codice civile;
- c) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:



Giunta Regionale della Campania

- Ordinanza n.257/10 del T.A.R. Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima);
 - Sentenza n°01861/11 del T.A.R. Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
- depositata il 19/11/2011=.

d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di €uro **2.127,50=**;

Allega la seguente documentazione :

1. Ordinanza n.257/10 del T.A.R. Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima);
2. Sentenza n°01861/11 del T.A.R. Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) depositata il 19/11/2011=.
3. Richiesta del Dr. Vincenzo Baldassarre del 03/05/2012 ns. prot.n°0352019 del 09/05/2012;
4. Richiesta della Società ARABA FENICE SpA ns.prot.n.0379027 del 18/05/2012.

Data 22/05/2012

Il Responsabile del Settore

Filippo DIASCO

* (*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l' amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.